

IMPOSTE SUL REDDITO

La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni – I° parte

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), modificando **il contenuto dell'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997](#) e abrogando il [comma 3 dell'articolo 68 Tuir](#)**, ha rivisitato completamente il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni in società di capitali detenute fuori dal regime d'impresa.

In particolare:

- da un lato, all'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 461/1997](#) è stato aggiunto il riferimento alla lettera c) del [comma 1 dell'articolo 67 Tuir](#), in maniera tale **da comprendere le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate tra quelle assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%**;
- dall'altro, **abrogando il comma 3 dell'articolo 68 Tuir** è stata eliminata la disposizione secondo cui **le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazione qualificata erano tassate nella misura del 58,14%**.

Pertanto, **a decorrere dal 1° gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazione (qualificata e non) plusvalente viene tassata mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 26%**.

Inoltre, per simmetria impositiva, è stato modificato anche l'[articolo 68, comma 5, Tuir](#) **al fine di equiparare le minusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate alle minusvalenze realizzate a seguito di partecipazioni non qualificate**.

Occorre sottolineare che le modifiche introdotte dalla **Legge di bilancio 2018** attengono esclusivamente alla determinazione **del quantum da tassare e alla modalità operativa di attuazione del prelievo** senza incidere sulla qualificazione del reddito né tantomeno sui principi che lo governano. Infatti, anche in vigenza della nuova disciplina:

- i redditi diversi di natura finanziaria sono imponibili in base al criterio di cassa ([articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir](#));
- le plusvalenze o le minusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione con esclusione degli interessi passivi ([articolo 68, comma 6, primo periodo, Tuir](#));
- il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o dei partecipanti (Circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, p. 27);
- per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite in base ad un aumento gratuito di capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio ([articolo 68, comma 6, quarto periodo, Tuir](#));
- qualora il costo di acquisto delle partecipazioni ovvero il corrispettivo percepito attraverso la loro cessione o rimborso sia espresso in valuta, agli effetti del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla negoziazione delle predette attività finanziarie, devono ritenersi applicabili i criteri dettati dall'[articolo 9, comma 2, Tuir](#) (Circolare del Ministero delle finanze n. 165/1998, p. 28);
- in caso di corrispettivo dilazionato la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta ([articolo 68, comma 7, lettera f, Tuir](#)).

In merito a quest'ultimo aspetto la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Documento di ricerca del 14/9/2018)** ha opportunamente sottolineato come *“con riferimento alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni, è necessario distinguere il momento di perfezionamento del trasferimento del titolo, dall'incasso del corrispettivo. Occorre quindi, tenere nettamente distinti il momento di realizzo della plusvalenza, il quale serve a determinare l'aliquota di tassazione applicabile, da quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo, il quale determina, invece, il periodo d'imposta in cui deve avvenire la tassazione”*.

Si pensi al seguente esempio: il sig. Rossi, in data **14 aprile 2011**, ha venduto la partecipazione (non qualificata) nella società Alfa S.r.l. per un corrispettivo di 6.000 euro incassato:

- in data **14 aprile 2014** per euro 3.000;
- in data **14 aprile 2019** per euro 3.000.

Sulla base di quanto sopra, considerando che il costo di acquisto della partecipazione è di 5.000 euro, la plusvalenza tassabile è così determinata:

- **plusvalenza 2014:** $3.000 - 5.000 \times (3.000/6.000) = 500$;
- **plusvalenza 2019:** $3.000 - 5.000 \times (3.000/6.000) = 500$.

In questo caso sia la quota di plusvalenza realizzata nel 2014 sia la quota di plusvalenza realizzata nel 2019 scontano l'imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, in quanto l'operazione di cessione si è perfezionata **antecedentemente al 1° gennaio 2012**, data a decorrere dalla quale l'aliquota è stata incrementata al 20% per effetto dell'[articolo 2 D.L. 138/2011](#).